

Comune di Rosolini  
Protocollo Generale  
N. 0002662 del 28-01-2019



# COMUNE DI ROSOLINI

PROVINCIA DI SIRACUSA

Ufficio: Segreteria

Al Pres. del Consiglio Comunale

Al Geom. Giuseppe Vindigni

SEDE

**Oggetto: Restituzione proposta di delibera.**

In allegato alla presente, così come disposto dalla Giunta Municipale, si restituisce la proposta di delibera ad oggetto: "Assegnazione e cointestazione area cimiteriale ai sigg. XXXXXXXXXXX per la realizzazione di un monumento funerario ..... omissis .....".

Si porgono distinti saluti.

L'Istruttore Direttivo Amm.vo  
Roberto Cucuzza





**COMUNE DI ROSOLINI**  
*Libero Consorzio Comunale di Siracusa*

**LA GIUNTA MUNICIPALE**

al Presidente del Consiglio Comunale

al Geom. Giuseppe Vindigni

**Restituzione proposta di deliberazione ad oggetto assegnazione e cointestazione area cimiteriale ai sig. xxxxxxxx per la realizzazione di un monumento funerario ...omissis...**

E' pervenuta a codesto Organismo, con nota prot. n. 0033223 del 22.11.2018, apposita proposta di deliberazione concernente l'assegnazione e cointestazione di un area all'interno del cimitero di Rosolini per la realizzazione di un monumento funerario;

Tale atto viene proposto alla Giunta Municipale, su istanza di parte, in esecuzione all'art. 40-bis del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria, come da ultimo modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 28.02.2018;

La previsione regolamentare di che trattasi consente ai cittadini rosolinesi la compartecipazione del diritto d'uso per le tombe di famiglia a domanda di parte;

Tale norma, pur se in astratto legittima, attesa la sua ampia portata che consentirebbe la cointestazione delle aree anche tra estranei potrebbe avallare comportamenti discutibili da parte della cittadinanza quali ad esempio **la compravendita tra privati**;

E' opportuno ricordare che le aree ed i manufatti cimiteriali, oggetto di concessione amministrativa, sono soggetti al regime di demanio pubblico (art. 824 del C.C.). Pertanto la concessione assegna temporaneamente il diritto d'uso del manufatto ma non ne trasferisce la proprietà.

Le aree ed i manufatti cimiteriali ed il loro relativo diritto d'uso non sono commerciabili **ed il concessionario non può trasferirli, a nessun titolo e ragione, ad altri, né permutarli, né consentirne l'uso a soggetti diversi dagli aventi diritto**

La concessione del diritto d'uso dell'area o del manufatto cimiteriale è atto unilaterale dell'amministrazione Comunale.

Una eventuale cointestazione potrebbe essere altresì ammissibile solo tra parenti ai sensi dell'art. 93 del DPR285/1990 e pertanto il diritto è del concessionario (o fondatore del sepolcro) e della sua famiglia, familiari diretti (figli, nipoti, padre, ecc.), quindi "jure sanguinis" ("per diritto di sangue"), nonché i collaterali e gli affini secondo i dettami del Codice Civile (fino al VI grado di parentela).

Pertanto alla luce di tutto quanto sopra si restituisce la proposta in oggetto chiedendo di voler modificare il vigente Regolamento di Polizia Mortuaria ;

Rosolini li 24/01/2019

distinti saluti

i componenti la Giunta Municipale

Giuseppe Anz  
Concetta Franzina  
Antonio Franzina  
Antonio Franzina  
Antonio Franzina